



**Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 e s.m.i. per la realizzazione di attività nell'ambito del Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria" - Progetto ARMONIA, C.U.P H81I18000030007 - Bando 2017, Programma Interreg V-A Italia - Austria 2014 - 2020.**

TRA

**Regione del Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale** (di seguito **Regione**), C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, domiciliata presso la sede legale della Direzione Protezione Civile Polizia Locale in via Paolucci n. 34 – 30175, Marghera (VE), rappresentata dal Direttore pro tempore

E

**L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto** (di seguito **ARPAV**), C.F. 92111430283 e P.IVA 03382700288, con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore;

di seguito congiuntamente definite "**le Parti**".

#### PREMESSO CHE

- la Regione partecipa in qualità di partner al Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria" - ARMONIA C.U.P H81I18000030007 (di seguito Progetto ARMONIA), nell'ambito del Bando 2017 Programma Interreg V-A Italia – Austria 2014 – 2020. Tale Progetto mira a stringere la collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la prevenzione del rischio sismico, attraverso lo sviluppo di innovativi sistemi di monitoraggio, estesi agli edifici strategici, che forniranno informazioni fondamentali per la gestione dei primi interventi a seguito di un terremoto;
- nell'ambito del Progetto ARMONIA, la Regione collaborerà con i partner scientifici nelle attività di selezione delle aree vicino alle faglie, degli edifici e delle infrastrutture da monitorare, contribuendo all'identificazione del target di studio e alla loro caratterizzazione;
- il Progetto ARMONIA prevede l'installazione di stazioni sismometriche in "free field" e su edifici strategici con modalità analoghe a quelle utilizzate nel precedente Progetto HAREIA INTERREG IV Italia – Austria (di seguito Progetto HAREIA), di cui è la continuazione e nel quale ARPAV ha partecipato, in qualità di partner, sviluppando uno specifico know-how relativamente a tale tematica;
- il Progetto HAREIA è stato coordinato dal Land Tirol ed ha visto come partners attivi la Provincia Autonoma di Bolzano e la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con la consulenza scientifica del Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) di Vienna, dell'Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste - OGS e del Dipartimento di Geologia dell'Università di Trieste. Per il Veneto il Progetto è stato attuato da ARPAV mediante la realizzazione di 3 stazioni sismometriche "strong motion", ubicate in punti strategici della provincia di Belluno e direttamente connesse alla rete regionale e trans-frontaliera. Le stazioni sono entrate a far parte della rete accelerometrica nazionale - RAN della Protezione Civile e una quarta è stata installata successivamente, al di fuori del progetto, nei locali tecnici del Dipartimento ARPAV di Belluno;
- tra le funzioni istituzionalmente affidate ad ARPAV dalla istitutiva L.R. n. 32/1996 e s.m.i., rientrano anche il controllo delle caratteristiche dei suoli nonché la formulazione dei modelli di simulazione per la definizione delle modalità di intervento in situazioni critiche, con particolare riferimento ai rischi industriali. Inoltre, l'art. 3 comma 2 della stessa legge stabilisce che ARPAV



provveda: a fornire alla Regione e agli enti locali, il supporto tecnico-scientifico necessario all'elaborazione di piani e progetti per la protezione ambientale (lett. i), a promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela degli ecosistemi, sui fenomeni, cause e rischi dell'inquinamento (lett. q), ed infine a collaborare con istituzioni ed enti scientifici nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi e a cooperare, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza (lett. r).

**CONSIDERATA** l'attività prevista dal Progetto ARMONIA, ed in particolare le seguenti azioni di progetto:

- identificazione, in tutta la regione transfrontaliera del progetto delle aree caratterizzate da faglie attive e con un alto tasso di sismicità. In queste aree verranno identificati dei siti rappresentativi nei quali verranno installati degli accelerometri in "free-field". Queste stazioni verranno integrate nella rete transfrontaliera già esistente. In queste aree verranno poi selezionati degli edifici rappresentativi (edifici "sentinella") che verranno caratterizzati da un punto di vista sismologico e monitorati;
- miglioramento ed integrazione della rete già esistente per innalzarne l'efficacia in una prospettiva transfrontaliera, anche tramite la condivisione di informazioni utili sulle vecchie e nuove stazioni, in modo da omogeneizzare le registrazioni e creare un database comune fondamentale per la definizione dei parametri del moto del suolo che al meglio rappresentano gli effetti di un forte terremoto sulle infrastrutture e sul territorio;
- definizione di protocolli standard per l'omogeneizzazione di mappe dei parametri del moto forte del terreno;
- lo scambio di dati sarà implementato definendo protocolli attraverso i quali sarà possibile sviluppare azioni congiunte e pilota per migliorare la riduzione del rischio e la sicurezza della società, anche dopo la fine del Progetto.

**CONSIDERATO** che:

- la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale della Regione non ha al proprio interno personale in possesso delle competenze per la realizzazione di alcune delle attività previste dal Progetto ARMONIA e, pertanto, con nota n. 19923 del 29/05/2018, la stessa ha chiesto, viste le sue competenze tecniche e scientifiche nonché le pregresse esperienze, la collaborazione di ARPAV, in particolare per l'identificazione dei siti ed il supporto all'installazione dei sismografi che andranno, tra l'altro, a completare la rete sismometrica che ARPAV ha già realizzato nell'ambito del Progetto europeo HAREIA;
- l'art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i., prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14 le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- Le Parti, visto quanto premesso e le reciproche competenze, hanno pertanto espresso la loro volontà a collaborare nella realizzazione di alcune delle attività previste nell'ambito del Progetto ARMONIA.

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 Oggetto**

1.1 Il presente accordo è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione tra le Parti, di alcune delle attività previste dal Progetto ARMONIA (DGRV n. 1943 del 6/12/2017 pubblicata sul BUR n.3 del 9/01/2018) nell'ambito del Bando 2017, Programma Interreg V-A Italia – Austria.



1.2 In particolare le Parti collaboreranno principalmente per la realizzazione delle attività previste in capo alla Regione nell'ambito dei seguenti pacchetti di lavoro (Work Packages):

- a) WP2 – Comunicazione;
- b) WP3 – Selezione di aree ad alta sismicità e identificazione di edifici sentinella;
- c) WP6 – Azione e sviluppo di strumenti per l'analisi e la rappresentazione sintetica del danno per le sale operative;
- d) WP7 – Sperimentazione di nuove procedure e modelli di intervento transfrontaliero con esercitazioni comuni.

### **Art. 2 Obbligazioni delle Parti**

2.1 ARPAV si impegna a:

- a) individuare e caratterizzare nelle aree con alto tasso di sismicità indicate dal comitato scientifico del Progetto, nei termini e con le modalità indicati nel crono programma di progetto, i 6 siti nei quali verranno installati gli accelerometri in “free-field”;
- b) predisporre, nei termini e con le modalità indicati nel crono programma di progetto, gli elaborati progettuali, quali tavole grafiche e relazioni, relativi alle stazioni accelerometriche in “free-field” al fine del loro deposito presso gli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni, qualora necessarie;
- c) collaborare, attraverso la presenza in cantiere di propri tecnici, alla direzione dei lavori per la realizzazione delle stazioni accelerometriche;
- d) collaborare mediante sopralluoghi e supporto tecnico alla selezione degli edifici (c.d. edifici sentinella), circa una decina, rappresentativi dell'area di studio;
- e) collaborare mediante supporto tecnico alle attività di cui al WP6;
- f) collaborare alla realizzazione di attività informative attraverso incontri per i tecnici e i volontari coinvolti nelle esercitazioni comuni;
- g) fornire una relazione finale via PEC entro il 30/04/2020, salvo eventuali proroghe del Progetto ARMONIA, sull'attività complessivamente espletata;
- h) mettere a disposizione ogni documentazione ed elaborato prodotto per eventuali controlli regionali o degli organi responsabili del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Italia - Austria 2014 - 2020.

2.2 La Regione si impegna a:

- a) fornire ad ARPAV, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, tutte le informazioni e strumenti necessari allo svolgimento dell'attività previste nei WP coinvolgendola direttamente negli incontri tecnici e meeting di Progetto;
- b) fornire supporto nelle relazioni con gli Enti Pubblici e le Istituzioni proprietarie/concessionarie di aree o strutture coinvolte nell'installazione degli accelerometri in “free field” e negli edifici sentinella;
- c) fornire collaborazione istituzionale per il buon raggiungimento degli obiettivi del Progetto e del presente accordo;



d) rendere partecipe ARPAV, mediante coinvolgimento in meeting e riunioni operative anche successive alla conclusione del progetto, dei risultati finali e degli obiettivi ottenuti nell'ottica dell'accrescimento del know-how sulla tematica già oggetto di attività in altri Progetti partecipati da ARPAV (quali ALPS GPS QUAKENET e HAREIA).

2.3 Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

### **Art. 3 Decorrenza e durata. Recesso.**

3.1 Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente accordo decorrono dalla data di sottoscrizione, sino al 31/05/2020, salvo eventuali proroghe, in coerenza con quanto previsto dal crono programma del Progetto ARMONIA.

3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di esercitare il diritto di recesso, da comunicarsi via PEC con un preavviso scritto di almeno 60 gg;. è fatto salvo in ogni caso il diritto alla corresponsione del rimborso previsto per le attività eseguite o in corso di esecuzione sino alla data in cui il recesso produce effetto.

### **Art. 4 Proprietà dei dati e diffusione dei risultati**

Fatti salvi gli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali derivanti dalla vigente normativa in materia, i dati acquisiti, i risultati e gli elaborati prodotti nell'ambito del presente accordo sono in regime di condivisione tra le Parti, che reciprocamente con il presente atto ne autorizzano l'uso per fini istituzionali e di ricerca. In ogni pubblicazione e/o diffusione relativa dovranno essere menzionate entrambe le Parti.

### **Art. 5 Contributo e modalità di pagamento**

5.1 L'importo onnicomprensivo massimo messo a disposizione dalla Regione per la copertura, a titolo di rimborso spese, dei costi sostenuti da ARPAV per la realizzazione delle attività, ammonta complessivamente ad € 20.000,00 e verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- a) un acconto di € 8.000,00, entro 45 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
- b) il saldo, sulla base di una rendicontazione di spese documentate, fino all'importo massimo di € 12.000,00 da pagarsi entro 45 giorni dal ricevimento della relazione finale e contestuale emissione della nota di debito.

5.2 La corretta realizzazione delle attività previste verrà attestata dalla Regione sulla base della relazione di cui al precedente art. 2, lett. g), dando atto che la stessa è finalizzata al pagamento del rimborso spese di cui ai punti 5.1 a) e b).

5.3 Eventuali inadempienze o un'insoddisfacente collaborazione che risultassero a seguito di oggettivi riscontri sulle attività effettuate o meno, daranno diritto alla Regione di apportare un'adeguata riduzione al



rimborso pattuito. Nel caso di gravi inadempienze, il cui evento possa compromettere la realizzazione dell'incarico, alla Regione è data facoltà di dar corso all'immediata risoluzione del rapporto in atto.

5.4 ARPAV si obbliga a rispettare le disposizioni previste dalla L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto indica il seguente codice IBAN per l'effettuazione dei pagamenti che la Regione effettuerà mediante bonifico bancario: IBAN IT74T0103012134000001028164, presso MPS BANCA.

#### **Art. 6 Indirizzo e vigilanza**

Art. 6.1 La Regione svolge la funzione di indirizzo e vigilanza sulle attività previste dal presente accordo. Nel caso di eventuali ritardi o difficoltà oggettive nell'attuazione delle attività, una volta appurate le relative motivazioni, le Parti concordano via PEC tramite i rispettivi Responsabili di cui al successivo art. 7, le soluzioni da adottare.

Art. 6.2 La Regione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale ARPAV impegnato nelle attività previste dal presente accordo.

#### **Art. 7 Responsabili dell'esecuzione contrattuale**

Al fine di coordinare in modo ottimale, all'interno del proprio ente e tra loro lo svolgimento delle attività e vigilare sulla puntuale esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti nominano ciascuna un Responsabile dell'esecuzione contrattuale come segue:

**Regione:** Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale.

**ARPAV:** Direttore del Dipartimento Provinciale di Belluno.

#### **Art. 8 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, le Parti si danno reciproca informazione che i dati personali sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente accordo e degli atti connessi e conseguenti; con la sottoscrizione del presente atto, le Parti danno contestuale consenso al trattamento dei dati medesimi secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

#### **Art. 9 imposta di registro**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi della Tariffa, parte 2°, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i., con onere a carico del richiedente.

#### **Art. 10 Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo che non sia possibile risolvere mediante accordo bonario, e' competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

Il presente accordo, redatto in un unico originale su quattro facciate intere e fin qui della quinta, viene letto, confermato e sottoscritto a pena di nullità ex art. 15, 2 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..



**REGIONE**

Il Direttore Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

**ARPAV**

Il Direttore Generale

